

Legge regionale 22 settembre 2017 , n. 32 - TESTO VIGENTE dal 02/09/2021

Disposizioni di riordino e di razionalizzazione delle funzioni in materia di viabilità, nonché ulteriori disposizioni finanziarie e contabili.

Art. 3

(Beni, risorse finanziarie e rapporti giuridici attivi e passivi) (1)

1. I beni patrimoniali, già delle Province e trasferiti alla Regione ai sensi dell' articolo 35 della legge regionale 26/2014 , sono trasferiti in proprietà alla Società per lo svolgimento delle attività conferite ai sensi dell'articolo 2.

2. I beni immobili patrimoniali riferiti alla funzione viabilità provinciale, trasferiti alla Regione ai sensi dell' articolo 35 della legge regionale 26/2014 , e i beni demaniali, trasferiti alla Regione ai sensi dell' articolo 61 della legge regionale 26/2014 , sono assegnati alla Società, in regime di concessione d'uso, a decorrere dall'1 gennaio 2018.

3. La Società Friuli Venezia Giulia Strade Spa subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi in corso a decorrere dall'1 gennaio 2018, fatta eccezione per i debiti relativi all'imposta sul valore aggiunto documentati in fatture pervenute all'Amministrazione regionale a fronte di prestazioni rese entro il 31 dicembre 2017, i quali rimangono in capo alla Regione. Restano attribuiti alla Regione e all'Avvocatura della Regione i contenziosi giudiziali e stragiudiziali in materia di viabilità provinciale relativi a fatti o eventi anteriori all'1 gennaio 2018.

(2)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 10, comma 27, L. R. 37/2017

2 Parole aggiunte al comma 3 da art. 10, comma 12, L. R. 14/2018